

COMUNE DI ORTA NOVA

Estratto determinazione 6 luglio 2017, n. 166

Non assoggettabilità a VAS.

**Estratto di determinazione n. 166 del 06-07-2017
del Responsabile del Settore Tecnico Comune di Stornarella – Autorità Competente**

Oggetto: D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. -L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii. - Procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione ambientale Strategica (VAS) del “Piano di Lottizzazione comparto n. 13 del PRG” - Autorità procedente: Comune di Orta Nova. Autorità competente: Comune di Stornarella

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **sei** del mese di **luglio** nel proprio ufficio.

il Responsabile del Settore Tecnico

....*omissis*

Premesso:

- che in data 28/11/2015 il comune di Stornarella approva con Delibera n.29 la convenzione tra i comuni di Orta Nova e Stornarella per la gestione associata delle funzioni in materia di valutazione ambientale strategica;
- che in data 08/02/2016 presso la sede del Comune di Orta Nova viene firmata la convenzione tra i comuni di Orta Nova e Stornarella per la gestione associata delle funzioni in materia di valutazione ambientale strategica;
- che con nota del 23/06/2016 prot. N°11012 è stata presentata al Comune di Orta Nova, quale Autorità Procedente, ai sensi dell'art.8 comma 1 della L.R.44/2012, “*il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS*” relativo al PdL Comparto n°13 in oggetto,

....*omissis*

- che con nota prot. n. 11753 del 06/07/2016, l'Ufficio V Settore del Comune di Orta Nova, in qualità di Autorità Procedente, trasmette al Comune di Stornarella, (ricevuto con prot. n.5594 del 06/07/2016) in qualità di Autorità Competente, la FORMALIZZAZIONE della proposta del “Piano di Lottizzazione Comparto n. 13 del PRG” ai fini dell'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità,*omissis*

....*omissis*

Visto tutti gli elaborati progettuali e le relazioni prodotte dalla Società richiedente;

Visto la Legge Regionale 12/04/2001 n. 11 e ss.mm.ii.;

Visto la D.G.R. n. 2614 del 28/12/2009 (*circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della parte II del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.*);

Visto il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.M. 10 agosto 2012 n. 161,

Visto la Legge Regionale n. 44 del 14/12/2012 così come modificata dalla Legge Regionale n. 04 del 12/02/2014;

Visto il Regolamento Regionale n. 18 del 09/10/2013.

Vista la convenzione approvata con delibera n. 29 del 28/11/2015 dal comune di Stornarella tra i comuni di Orta Nova e Stornarella per la gestione associata delle funzioni in materia di valutazione ambientale strategica;

Verificato:

- la regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità a leggi, statuto e regolamenti vigenti in materia.

Considerato che:

- oggetto del presente provvedimento è la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del "Piano di Lottizzazione comparto n. 13 del PRG di Orta Nova

...omissis

- l'area in oggetto è a confine con il tessuto urbano in gran parte già consolidato e servito dalle reti della mobilità e tecnologiche, e che il Piano nello specifico prevede interventi con un volume edificabile (15.374,01 mc) e un carico urbanistico di modesta entità a completamento di un'area residenziale di espansione, si può ritenere che gli interventi previsti dal Piano potrebbero incidere in modo poco significativo sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c D.Lgs. 152/2006).
- una parte del Comparto n°13 ricade in aree di Pericolosità Idraulica di Tipo Alta (AP) e Media (MP) del PAI che scaturiscono dalla presenza del Canale Ponticello – Zampino. Dall'Autorità Procedente viene confermato che lungo tale canale nel tratto che costeggia il Comparto è in fase di realizzazione un Progetto dei lavori di sistemazione idrogeologica e messa in sicurezza dell'abitato di Orta Nova, approvato dall'AdBP il 06/02/2012 (prot. n. 0001407) e dalla Regione Puglia – Aree Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione opere pubbliche – Struttura Tecnica Provinciale BA/FA il 21/10/2011 (prot. n. 56108). Così come previsto nell'art. 24 NTA del PAI, tali perimetrazioni al termine dei lavori di messa in sicurezza del canale, che il Comune di Orta Nova assicura che sono *in fase di ultimazione*, saranno ridefinite dall'Autorità di Bacino. Le nuove perimetrazioni del PAI sono state già elaborate nel Progetto di messa in sicurezza, approvato dall'AdB, e prevedono l'annullamento del livello di rischio adesso presente nel Comparto. Preso atto di quanto asserito dall'Autorità Procedente, ***l'approvazione del Piano, nell'attuale formulazione, rimane condizionato al rilascio del Parere di Compatibilità al PAI da parte dell'AdB Puglia, non rilasciato preventivamente in questa fase di consultazione perché condizionato dalla attuale realtà vincolistica in vigore.***
- Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, nel fase di consultazione, impone delle condizioni, finalizzate a garantire il buon inserimento paesaggistico, alcune condizioni sono state oggetto di Osservazioni di natura tecnico-urbanistica da parte dell'Autorità Procedente e di approfondimento archeologico da parte del Soggetto Proponente, al fine di superare i limiti imposti. In particolare il punto che condiziona la fattibilità del Piano stesso è il n.3: *"... i fabbricati dovranno presentare al massimo due livelli fuori terra... e non devono in nessuno caso essere previsti gli interrati"*. L'Autorità Competente ha esaminato gli elaborati di progetti, comprensivi del Rapporto Preliminare Ambientale, le Osservazioni di natura tecnico-urbanistica presentate dall'Autorità Procedente, il contesto paesaggistico – ambientale in cui si colloca il Piano, tutto in relazione al quadro vincolistico esistente, l'analisi non ha evidenziato criticità ambientali che necessitano di approfondimento in ambito di procedura di VAS. Il censimento dei fabbricati nel raggio dei 150 m, presentato dall'Autorità Procedente, ha confermato la presenza diffusa di fabbricati di 4 piani fuori terra nel contesto paesaggistico in cui si colloca il Piano di Lottizzazione come anche la zona prospiciente il comparto è l'unica

zona con presenza di abitazioni a due piani, ma ricadente in area omogenea di PRG B1 zona edificata e/o di completamento, dove negli interventi di ristrutturazione urbanistica è consentita una altezza massima di ben 14,50 mt.

La Carta del Rischio Archeologico, presentata dal Proponente, ha evidenziato rischio nullo nell'area di intervento, che non condiziona la realizzazioni dei piani interrati nell'area.

Ritenuto che:

- nell'ambito del procedimento in atto la limitazioni del numero dei piani fuori terra e il divieto dei piani interrati non verrà prescritto per le considerazioni sopra descritte, ma che in ogni caso l'approvazione definitiva del Piano rimarrà condizionato alla risoluzione della questione con la Soprintendenza, relativamente alle limitazioni volumetriche previste in sede di richiesta di compatibilità paesaggistica.
- al fine di volere salvaguardare la qualità ambientale nel contesto dell'intervento progettuale, si ritiene di dover prevedere alcune prescrizioni, in parte già suggerite sia nel rapporto preliminare che nella relazione tecnica-amministrativa fornita dall'Organo Procedente, al fine di promuovere sia l'azione di *mitigare* che l'indicazione di *monitoraggio* dell'area di intervento.

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono interamente riportate:

1. **di dichiarare** che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui integralmente richiamate, quali parti integranti del presente provvedimento;
2. **di escludere** il Piano di Lottizzazione del Comparto n.13 del PRG di Orta Nova, dalla procedura della V.A.S. di cui agli articoli da 9 a 15 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii., per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a **condizione** che si rispettino le **prescrizioni** qui di seguito riportate:
 - sia rilasciato il parere di Compatibilità al PAI nel rispetto delle prescrizione dell'AdB, in merito alle perimetrazioni PAI in vigore, al fine di garantire la compatibilità degli interventi alle normative di settore;
 - sia accertata all'AQP la compatibilità dell'intervento con le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato, in merito alla disponibilità di approvvigionamento idrico che alla capacità ricettiva del depuratore.
 - sia accertata la compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91 delle NTA del PPTR, poiché il Piano di Lottizzazione costeggia gli "ulteriori contesti", definiti all'art. 7 comma 7 delle NTA del PPTR, ossia il Reticolo Idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale (R.E.R.) soggetto alle misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all'art. 47 delle citate NTA. In particolare venga verificata la compatibilità della condizione indicata dalla Soprintendenza, di realizzazione il muro a secco, lungo la linea perimetrale, anche nel tratto che costeggia il canale, quanto il PdL non prevedeva alcuna intervento murario, dato che nell'area non era preesistente alcun muro di recinzione;
 - vengano acquisite le valutazioni di competenza archeologica dal "Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo", in base alla Carta del Rischio Archeologico, elaborata successivamente alla fase di consultazione, così come richiesta dall'Ente; si risolva con l'Autorità Competente le questioni relative alla compatibilità delle previsioni di Piano con gli aspetti relativi al buon inserimento paesaggistico nell'area interessata ed alla riduzioni volumetriche, sulla base degli approfondimenti tecnici presentati successivamente alla fase di consultazione;
 - negli elaborati di Progetto e nel Rapporto Preliminare Ambientale Preliminare si affiancano alle proposte di progetto, significativi *suggerimenti per la mitigazione e compensazione* che vengono di seguito recepiti:

.... *Omissis*

- nella Relazione Tecnica – Amministrativa vengono proposte alcune **forme di mitigazione e compensazione, che vengono in parte recepite e integrate:**

.... *omissis*

3. **di demandare** al Comune di Orta Nova, in qualità di Autorità procedente, gli adempimenti richiamati al precedente punto 2;
4. **di Stabilire** che, in relazione alle suindicate prescrizioni, laddove necessario, gli elaborati grafici vengano opportunamente integrati e modificati;
5. **di precisare** che il presente provvedimento:
 - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
 - non esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti;
 - è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
5. **di trasmettere** il presente provvedimento:
 - all'Albo pretorio comunale;
 - all'Autorità procedente per gli adempimenti previsti dal presente provvedimento nonché dalla Legge Regionale n. 44/2012 e ss.mm.ii., dal Regolamento Regionale n. 18;
 - alla Regione Puglia Ufficio Programmazione politiche Energetiche VIA e VAS;
 - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP all'indirizzo, burp@pec.rupar.puglia.it;
6. **di dare atto** che per la pubblicazione sul BURP provveda l'autorità procedente;
7. **di dichiarare che** il presente provvedimento non comporta variazioni di bilancio e quindi non necessita l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del Servizio Ragioneria;
8. **di dare atto** che avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Responsabile del Settore
Arch. Michele Prencipe